

Il finanziamento per la corresponsione dell'acconto di cui sopra deve essere stato assicurato, mediante convenzioni con gli istituti di credito, ad un tasso non superiore a tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

E' istituita presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria una commissione composta: dall'ispettore agrario provinciale di Reggio Calabria che la presiede;

da un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Calabria, designato dalla sua amministrazione;

da un rappresentante del Consorzio del bergamotto;

da due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevarrà quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti in ordine all'applicazione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti dei frutti del bergamotto nonché quelli della essenza, di cui al precedente art. 1;

d) accertare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili esprimendo il proprio parere sugli elementi che l'ente gestore presenterà per la determinazione dei costi unitari della gestione;

e) esaminare il rendiconto finale della gestione dell'ammasso volontario ed esprimere il proprio parere sui risultati della gestione medesima.

Art. 7.

Allo scopo di alleggerire gli oneri della gestione, ultimato il conferimento dei prodotti, il Ministero della agricoltura e delle foreste potrà concedere all'ente gestore, ove questi ne faccia richiesta, un acconto fino al limite massimo del 50 % della prevista spesa di lire 120 milioni qualora i quantitativi dei prodotti conferiti non risultino inferiori del 20 % di quelli indicati nel precedente art. 1.

Nel caso che i quantitativi ammassati siano inferiori al limite anzidetto la misura dell'acconto sarà proporzionalmente ridotta.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento del suddetto acconto deve essere accompagnata dall'elenco nominativo dei conferenti, debitamente vistato dal presidente della commissione di cui all'art. 6 nel quale sono indicati i quantitativi di prodotto conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare svolgimento delle operazioni di ammasso.

Art. 9.

La liquidazione del contributo dello Stato, per la gestione dell'ammasso volontario dei frutti di bergamotto e della sua essenza sarà effettuata dal Ministero della agricoltura e delle foreste in base agli elementi e documenti presentati dall'ente gestore, sentito il parere della commissione istituita ai sensi dell'art. 6 del presente decreto.

Art. 10.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato e riscossi i contributi erogati a norma del presente decreto, l'ente gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla commissione di cui al precedente art. 6 saranno indicati i quantitativi di frutti di bergamotto nonché della sua essenza conferiti e venduti; le spese di gestione comprese in esse gli oneri di finanziamento; l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto; il contributo erogato dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 11.

Sul capitolo 5199/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, è impegnata la somma di L. 120 milioni per la erogazione dei contributi assegnati con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1968
Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 53

(7383)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1968.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « anello del lago Laceno » dell'estesa di km. 6+230, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata, la amministrazione provinciale di Avellino che si è pronunciata favorevolmente con deliberazione 14 luglio 1967, n. 98, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. che si è, anch'esso, pronunciato favorevolmente con voto numero 784 del 27 settembre 1967 ed il consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto 16 gennaio 1968, n. 201 ha espresso il parere che tale strada sia da statizzare ai sensi dell'art. 2/e della già citata legge n. 126;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;